

DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023
286/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1256^a riunione del 27 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 8 luglio 2020 (di seguito: decreto 8 luglio 2020);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente della Sicurezza Energetica del 9 giugno 2023, n. 194 (di seguito: decreto 9 giugno 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 112/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e, in particolare, l’Allegato alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 97/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 355/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 355/2021/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG o Terminale), approvato con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 57/11 del 12 maggio 2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
- la comunicazione di ALNG del 15 giugno 2023, prot. Autorità 41196 di pari data (di seguito: comunicazione 15 giugno 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL);
- l’articolo 1, comma 20, della legge 239/04 prevede che il conferimento della quota residua delle capacità non soggette a esenzione sia disciplinato dall’Autorità sulla base di criteri stabiliti dall’allora Ministro delle attività produttive, ora Ministro dell’Ambiente della Sicurezza Energetica (di seguito: il Ministro);
- con il decreto 28 aprile 2006 il Ministro ha definito, tra l’altro, le modalità di accesso a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, nonché criteri in base ai quali l’Autorità definisce le procedure per l’assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione (di seguito: capacità residua) dei terminali cui sia stata accordata un’esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge 239/04;
- con gli articoli 7 e 8 della deliberazione 168/06 l’Autorità ha definito le modalità di conferimento della capacità residua ai sensi del decreto 28 aprile 2006 per periodi annuali e pluriennali per i terminali cui sia stata rilasciata l’esenzione in data antecedente al decreto 28 aprile 2006, ad oggi il solo terminale di ALNG;

- i criteri di conferimento della capacità residua per periodi infrannuali e i criteri di erogazione del servizio di rigassificazione sono contenuti nel TIRG, con il quale l’Autorità ha introdotto modalità di allocazione basate su criteri di mercato superando il previgente assetto basato sull’ordine di merito non economico;
- con il TIRG sono state introdotte misure, in particolare in tema di condizioni economiche di accesso, che tengono conto del fatto che il terminale che offre capacità in conferimento benefici o meno del fattore di copertura dei ricavi e quindi goda di un meccanismo regolatorio che contiene i rischi associati a condizioni dei mercati del gas naturale e del Gnl sfavorevoli e tali da non consentire di coprire parte del ricavo tariffario con i proventi derivanti dall’allocazione della capacità;
- nello specifico, le previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, del TIRG lasciano all’impresa di rigassificazione che non beneficia del fattore di copertura dei ricavi, come nel caso di ALNG, la definizione dei prezzi di riserva della capacità offerta in conferimento; nella prospettiva di garantire al terminale di rigassificazione, che supporta per intero il rischio d’impresa, di adottare più liberamente le strategie commerciali ritenute più adeguate alla valorizzazione dei propri *asset*;
- con il decreto 8 luglio 2020 il Ministro ha rideterminato i criteri in base ai quali l’Autorità definisce le procedure per l’assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione per gli interconnettori non UE e i terminali di rigassificazione, e abrogato il decreto 28 aprile 2006;
- l’articolo 2 del decreto 8 luglio 2020 prevede che la capacità di rigassificazione non oggetto di esenzione sia conferita, anche per periodi pluriennali, fino a 25 anni, che si possono estendere oltre la durata dell’esenzione, tramite procedure concorsuali e prodotti di capacità definiti dall’Autorità di regolazione nel rispetto dei seguenti criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas:
 - maggiori volumi contrattuali;
 - più lunga durata e continuità della durata del contratto;
 - disponibilità ad investire per la realizzazione di eventuale nuova capacità presso la medesima infrastruttura;
 - accesso prioritario a soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, non superiore al 25%;
- con la deliberazione 576/2020/R/gas l’Autorità ha tra l’altro previsto, in ragione del fatto che le imprese di rigassificazione oggetto del decreto 8 luglio 2020 non beneficino del fattore di copertura dei ricavi, che le medesime imprese possano predisporre, assicurando la partecipazione dei soggetti interessati, e proporre all’Autorità per verifica e approvazione le relative modalità di attuazione, comprese le procedure concorsuali e i prodotti, ritenuti più adatti a favorire la valorizzazione delle capacità disponibili;
- con la deliberazione 355/2021/R/gas l’Autorità ha approvato il codice di rigassificazione di ALNG contenente, tra l’altro, la procedura per il conferimento della capacità non oggetto di esenzione, anche detta *Open Season*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 15 giugno 2023, ALNG ha informato l’Autorità di voler offrire agli operatori di mercato, nell’ambito della c.d. *Open Season 2023*, la possibilità di sottoscrivere capacità di rigassificazione da realizzare e soggetta a condizioni fino a 0,5 miliardi di Sm³ di gas naturale annui per un periodo massimo di 20 anni con avvio previsto del servizio al più tardi entro il primo trimestre dell’anno 2026 (di seguito: capacità incrementale);
- ALNG ha precisato che solo successivamente alla conclusione della procedura di *Open Season 2023* il Terminale avrà a disposizione tutte le valutazioni tecniche, finanziarie ed economiche per valutare l’effettiva possibilità di realizzare la capacità incrementale;
- pertanto, con la medesima comunicazione, ALNG ha trasmesso una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione, già oggetto di consultazione, contenente un’integrazione del contratto per la capacità regolata di cui alla Parte IV dell’Allegato (a) del proprio codice di rigassificazione, che prevede, limitatamente al conferimento della capacità incrementale, una condizione risolutiva che regola il caso in cui, successivamente all’allocazione di capacità incrementale in esito alla procedura di conferimento, ALNG non realizzi tale capacità in caso di esito negativo della valutazione tecnica, economica e finanziaria;
- con comunicazione 15 giugno 2023, ALNG ha, inoltre, informato l’Autorità di aver avviato nel dicembre 2022 una nuova procedura autorizzativa, per un’ulteriore ottimizzazione della capacità di rigassificazione che salirebbe dagli attuali 9 miliardi di Sm³/anno sino a 9,6 miliardi di Sm³/anno; questo incremento costituirebbe un’ottimizzazione della capacità di rigassificazione tecnica esistente e la capacità addizionale risultante sarebbe non-costante e verrebbe offerta, quando disponibile, nell’ambito delle procedure infrannuali;
- con decreto 9 giugno 2023, ALNG è stata autorizzata ad aumentare la capacità di rigassificazione nominale annua oggi autorizzata di 9 miliardi di Sm³/anno passando ad un massimo a 9,6 miliardi di Sm³/anno;
- alla consultazione ha preso parte un operatore di mercato che in merito alla proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG ha manifestato:
 - la necessità che l’offerta di capacità incrementale da parte del Terminale sia presentata fornendo evidenza agli utenti ed ai soggetti interessati delle autorizzazioni ricevute e del piano di investimenti previsto;
 - contrarietà rispetto all’introduzione della condizione risolutiva proposta da ALNG ad integrazione del contratto per la capacità regolata, da applicarsi nel caso in cui il Terminale decida di non realizzare la capacità incrementale, in quanto si ritiene necessario che l’impegno di ALNG a garantire il servizio agli utenti aggiudicatari debba essere vincolante, in ragione di eventuali impegni assunti dagli utenti nell’approvvigionamento del GNL. Inoltre, tale condizione viene ritenuta meramente potestativa e, come tale, nulla secondo la legge applicabile; infatti, l’applicazione della suddetta condizione sarebbe

- subordinata alla mera volontà del Terminale di procedere o meno con la realizzazione della capacità incrementale;
- rispetto alle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione ALNG ha ribadito come di seguito:
 - in merito alle informazioni relative alle autorizzazioni e al piano di investimento il Terminale ha precisato che:
 - l’*iter* autorizzativo sarà avviato all’esito della allocazione di capacità incrementale e della successiva decisione di procedere con la realizzazione di tale capacità; tale circostanza sarà ulteriormente specificata nella documentazione relativa alla procedura di allocazione;
 - un’indicazione della tipologia degli interventi previsti verrà fornita nella documentazione relativa alla procedura di allocazione;
 - con riferimento alla condizione risolutiva, ALNG ha precisato che:
 - tramite la documentazione di gara, tutti i soggetti interessati a partecipare sarebbero debitamente informati circa i contenuti della condizione risolutiva;
 - l’esercizio di tale condizione risolutiva da parte del Terminale *“non sarà determinato dalla mera volontà della stessa, ma dalla sussistenza delle condizioni tecnico, economiche, e/o finanziarie. Infatti, le analisi e le conferme definitive circa le modalità tecniche di dettaglio dell’intervento e i relativi costi economici e finanziari, la cui positiva valutazione è necessaria per giustificare e confermare la decisione di procedere con tale iniziativa da parte di un operatore privato quale ALNG, saranno disponibili solo successivamente alla conclusione della Open Season 2023”*; e che pertanto, in assenza della condizione risolutiva, ALNG non potrebbe procedere con l’offerta della capacità incrementale. Il terminale ha, inoltre, precisato che al fine di assumere la decisione di realizzare o meno la capacità incrementale, *“verranno applicate le misure già efficacemente adottate dalla Società in occasione delle precedenti allocazioni per assicurare la conformità alla disciplina relativa alla gestione di informazioni commercialmente sensibili e al principio del Third-Party Access”*.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG, che nel dettaglio integra il contratto per la capacità regolata di cui alla Parte IV dell’Allegato (a), come trasmessa con la comunicazione del 15 giugno 2023, sia coerente con le disposizioni del decreto 8 luglio 2020 e il TIRG;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la proposta di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. come trasmessa con la comunicazione del 15 giugno 2023 (Allegato A);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini